

Ric. n. 128-1/2023-liquid. contr.

Liquidazione controllata N 48/23



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile**

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

presidente
giudice
giudice relatore

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata da

letti gli atti e i documenti;
sentito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che

ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'organismo di composizione della crisi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV c.c.i.i.;

ritenuto che

sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co 2, c.c.i.i., perché il centro di interessi principali del ricorrente è situato in _____ e non ricorrono elementi per localizzare una diversa collocazione;
ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i., atteso che:

- da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di imprenditore agricolo;
- da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'organismo di composizione della crisi per mezzo della propria relazione;



deve emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

il tribunale, letti e applicati gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 c.c.i.i.,

1) dichiara aperta la liquidazione controllata di

, per la durata minima di tre anni, salvo ricorrano le circostanze di cui agli artt.

276, co. 1, parte seconda, 233, co. 1, lett. a), b), c.c.i.i.;

2) nomina giudice delegato per la procedura il dott.

3) nomina liquidatore il dott.

nominato organismo di composizione della crisi;

4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo servizio di posta elettronica controllata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

7) manda al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di esaustiva relazione in merito alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare del debitore);

8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il registro delle imprese, a cura del liquidatore;

9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

10) dispone la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023.

Il giudice estensore

Il presidente

